

Avv. Salvatore Russo

Tel. e Fax 095/383876

e mail: avv.salvorusso@gmail.com

pec: salvatore_russo@pec.ordineavvocaticatania.it

ON.LE TRIBUNALE DI RAGUSA
ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO ex art.414 c.p.c.

ED ANNESSA ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Per il Prof. Enzo SALEMI, nato ad Augusta (SR) il 15 gennaio 1974, residente a Siracusa in vicolo Ai Telefoni n. 4, C.F.: SLMNZE74A15A494O, elettivamente domiciliato in Catania, via Canfora n. 145, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Russo del foro di Catania, Cod. Fisc.: RSSSVT65L10C351V, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, , il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione o notificazione per via telematica all'indirizzo e-mail-pec: salvatore_russo@pec.ordineavvocaticatania.it, ovvero al numero di fax 095/383876, così indicati ai sensi e per gli effetti del DPR n. 68 del 11/02/2006 e s.m.i., la cui indicazione di PEC che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica.

- Ricorrente -

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588) e l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80018500829).

- Resistenti -

PER IL RICONOSCIMENTO, PREVIA ANNULLAMENTO E/O DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI OSTATIVI DESCRITTI IN RICORSO, DEL DIRITTO DEL RICORRENTE ALLA CORRETTA SCELTA DI POSTO IN PROVINCIA DI SIRACUSA IN RELAZIONE ALLE NOMINE DI IMMISSIONE IN RUOLO DA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO D.D.G. 85/2018 - CLASSE DI CONCORSO B012 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE PER LA REGIONE SICILIA, E PER LA CONDANNA DEL MIUR E DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE (USR SICILIA) A DISPORRE DETTA MODIFICA.

FATTO

Il ricorrente, laureato in ingegneria, ha partecipato al concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ai sensi del D.D.G. 01 febbraio 2018 n. 85 (all. 1), per il reclutamento a tempo

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche per la Regione Sicilia.

Dalla valutazione delle prove del concorso, il medesimo è risultato vincitore ed, ottenendo punti 82, è stato collocato utilmente alla posizione, di tutto rispetto, n.7 della G.M.R.E. (graduatoria di merito regionale ad esaurimento per insegnanti abilitati) per la Regione Sicilia pubblicata, giusta Decreto prot. n. AOODRPU/36285 USR per la Puglia del 6/12/2018, di cui all'allegato A (all. 2, 3 e 4).

Ma, tale graduatoria è stata pubblicata soltanto in data 6/12/2018, allorché le operazioni di nuova nomina per l'a.s. 2018/19, valide anche ai fini dell'ammissione del corso di formazione di cui all'art. 4 D.M. 579/18 (all. 19), si erano già concluse.

Com'è noto, si tratta di concorso a cattedra nazionale, gestito su base regionale con l'Ufficio Scolastico per la regione Puglia quale capofila.

Pubblicata la graduatoria di merito, il procedimento di assunzione dei vincitori si svolgeva così come enucleato nelle fasi del sottostante *excursus*.

Difatti, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, all'uopo delegato (all. 5 e 6), emanava la nota del 19/3/2019 (all. 7) con il Calendario delle convocazioni per l'assunzione a tempo determinato e l'ammissione al 3^o anno percorso FIT dei docenti inclusi nelle GMRE - DDG n. 85/2018 per la scuola secondaria di I e II grado per le classi di concorso di competenza dell'Ambito territoriale n. VII di Catania, per l'a. s. 2019/20, tra le quali la B012 relativa alla convocazione del Prof. SALEMI.

A seguito della predetta convocazione presso l'I.I.S.S. "Vaccarini" di Catania, il giorno 25/3/2019 (all. 8), il docente è stato condizionato a scegliere la provincia lavorativa, in quella di Ragusa, non avendo a sua disposizione altre soluzioni.

Quindi, il docente veniva formalmente convocato dall'USP di Ragusa (all. 9) il quale, in data 14/8/2019, determinava la sede di servizio in quella dell'I.I.S. "G. Curcio" di Ispica (RG), ove presta servizio (all. 10), dal che la competenza territoriale inderogabile dell'adito Tribunale a mente dell'art.413 V c. C.p.C. (all. 11 e 11.1).

In siffatto contesto, l'USP di Siracusa emanava il Decreto disponibilità posti comprensivo dell'allegato prospetto della ripartizione dei posti del 9/8/2019 (all. 12 e 13), laddove **risulta un posto vacante e disponibile per la classe di concorso B012 nella provincia di Siracusa.**



Pertanto, in considerazione del fatto che il ricorrente non abbia potuto partecipare né alla mobilità, nel caso di specie per le immissioni in ruolo, 2018/19, in quanto le Grme sono state effettuate a rilento, e né alla mobilità 2019/20, poiché convocato per la scelta della provincia di servizio nel mese di marzo 2019, il medesimo provvedeva immediatamente a richiedere di essere destinato presso la sede di Siracusa, vuota e non assegnata: in un primo momento attraverso una diffida a mezzo pec (all. 14, 14.1, 14.1.1, 14.2, 14.2.1, 14.3, 14.3.1, 14.4 e 14.4.1) ed in un secondo tempo tramite un reclamo scritto, c.d. atto di rimostranza (all. 15) prodotto presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa.

Ma, tali istanze sono rimaste lettera morta; infatti, non hanno avuto alcun riscontro.

Orbene, a mente del D.M. n. 631 pubblicato il 25.09.2018 (all. 16), il MIUR, all'art. 1, commi 1 e 2, ha previsto che «1 ... *gli aspiranti utilmente collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG 01 febbraio 2018 n. 85 approvate entro il termine del 31.12.2018 e in posizione utile rispetto ai posti residuati dalle operazioni di immissione in ruolo, effettuano la scelta degli ambiti territoriali secondo quanto prescritto dall'art. 7, co. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 con decorrenza giuridica ed economica dall'anno 2019/2020.*

2. I posti di cui al comma 1 sono pertanto accantonati e resi indisponibili, nei rispettivi ambiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2019/20 durante il quale i soggetti di cui al comma 1 svolgono l'anno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 dicembre 2017, n. 984.».

Ciò nonostante, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha apportato delle rilevanti modificazioni al d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, sostanzialmente, disponendo la cancellazione del F.I.T. (Formazione iniziale e tirocinio) ed introducendo una diversa procedura di assunzione in ruolo, ossia, la previsione del passaggio da tale sistema al "percorso annuale di formazione iniziale e prova"¹.

¹ Il nuovo "percorso annuale di formazione iniziale e prova" sostituisce il FIT triennale previsto originariamente dal D.lgs. 59/2017. Tale percorso è divenuto annuale e non più triennale, può essere ripetuto una sola volta; inoltre, prevede che i docenti vincitori di concorso vengano ammessi al percorso ed assunti a tempo indeterminato. Il percorso, se valutato positivamente, assolve agli obblighi dell'anno di prova, per cui gli interessati sono confermati in ruolo.

Nel caso di specie, il docente è stato immesso in ruolo in data 1/9/2019, senza aver avuto alcuna possibilità di scegliere i posti che si sono resi vacanti e disponibili in base al nuovo contingente, diversamente dai suoi colleghi che, sia pur essendo inseriti nella medesima graduatoria del concorso, sia pur in una posizione subordinata, poiché aventi meriti inferiori (ossia, un punteggio più basso), hanno, invece, avuto tale possibilità di scelta, ottenendo un'ampia e vantaggiosa convenienza nello scegliere le sedi vacanti e disponibili.

Ciò ha comportato la paradossale conseguenza che, i candidati collocati nelle prime posizioni come il ricorrente, si sono trovati ad avere minori possibilità di scelta, in termini di sedi disponibili, nei confronti di coloro che hanno riportato, nell'ambito della medesima procedura concorsuale, un punteggio più basso, travolgendo prevalentemente il criterio meritocratico del punteggio.

Oltretutto, considerato che il docente è stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.09.2019 alla stessa stregua degli altri candidati inseriti nella medesima graduatoria, appare irragionevole l'agire dell'amministrazione scolastica nella parte in cui ha applicato un trattamento diverso, anzi peggiorativo, nei confronti dei candidati inseriti nelle posizioni più alte in graduatoria come il ricorrente.

Perdunque, una differente interpretazione sarebbe da ritenersi illegittima, nonché eccessivamente dannosa nei confronti del ricorrente il quale, oltre ad essere stato escluso dalla scelta delle sedi in base al nuovo contingente, a non poter considerare valido tale anno scolastico d'insegnamento ai fini della ricostruzione di carriera, non potrà, dunque, accedere alle procedure di mobilità ricadendo nel blocco quinquennale ai sensi dell'attuale normativa di settore, d.lgs. 59/2017 come modificato dalla l. 145/2018.

-----◇-----

Sommariamente, la particolare e irripetibile vicenda che si pone alla valutazione dell'Ill.mo Giudice del lavoro adito è la seguente.

Moltissimi docenti collocati nei primi posti in graduatoria del concorso scolastico in parola, non hanno potuto scegliere i posti migliori ove insegnare, ossia più vicini alla loro residenza e alla loro famiglia, diversamente dai loro colleghi, riportanti un punteggio in graduatoria

Le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale vengono disciplinati dal Miur.



inferiore ed in realtà favoriti dal maldestro agire dell'Amministrazione scolastica.

Una matassa tutta da dipanare per il Ministero dell'istruzione, che si spera in tempo utile, per far sì che siffatta questione non si tramuti in un cataclisma scolastico nazionale, causato dall'inosservanza del principio meritocratico, purtroppo, messo in dubbio da un tal trattamento deteriore e discriminante nei confronti dei docenti più bravi e capaci.

La questione riguarda i docenti che hanno partecipato al concorso straordinario del n. 85/2018 per la scuola media e superiore, laddove le prove concorsuali attuate in varie regioni sono procedute lentamente, con le relative conseguenze in diverse commissioni d'Italia.

In taluna provincia, addirittura, stante il ritardo nella pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso, l'amministrazione ha deciso di assegnare l'intero contingente dei posti attraverso l'impiego delle GAE, procrastinando una iniqua ed illegittima compensazione.

Cosicché, diverse graduatorie non sono state pubblicate entro il 31 agosto 2018 e, dunque, non si è avuto il tempo di immettere i vincitori a settembre del 2018 con il F.I.T., ovvero sia nell'anno di formazione iniziale.

Secondo quanto previsto dall'art. 17 co 2 lett. b del D.lgs. 59/2017 e dal D.M. 995 del 15/12/2017 (all. 17), la procedura in parola riguardava anche l'a.s. 18/19 ed, in particolare, l'avvio nel predetto anno al percorso formativo di cui al D.M. 984 del 14 dicembre 2017 (all. 18) dei candidati risultati vincitori.

Sennonché il ritardo nella pubblicazione ha di fatto precluso lo scorrimento di molte di queste graduatorie, nonché il conferimento di molte nomine per l'a.s. 2018/19, sebbene autorizzate.

Secondo il D.M. 579/18 (all. 19), infatti, le graduatorie utili per l'ammissione al percorso di formazione per l'anno scolastico 2018/19, indette con DDG n. 85/18, dovevano essere pubblicate non oltre il 31/8/2018 (cfr. art. 2 e 4 DM Cit.).

Ebbene, il Ministero dell'istruzione ha pensato ad una forma di tutela, accantonando i posti disponibili e impegnandosi così ad assumerli il 1 settembre del 2019.

A tal fine, è stato approvato il decreto ministeriale 631 del 2018 nel quale veniva previsto che, per questi docenti sarebbe stata garantita l'assunzione sui posti disponibili sul contingente del 2018/2019, con la relativa assegnazione della provincia.



Questa doveva essere una forma di garanzia per tutti, ma, i posti accantonati, in realtà, erano quelli residuali dopo le immissioni in ruolo di settembre 2018. Di fatto, erano quelli che residuavano dalla scelta degli altri colleghi.

Tanto che, tali docenti, così come il ricorrente, si sono ritrovati a dover scegliere i posti in altre province, che nessuno aveva voluto prima.

Il panorama delle immissioni in ruolo dal concorso D.D.G. 85/2018 veniva decisamente segnato dalle disposizioni di rango secondario (D.M. 631/2018) e dagli atti connessi.

Per le pregresse considerazioni, la mancata assegnazione da immissione in ruolo dal concorso 85/12, presso una sede della provincia di Siracusa e gli atti ad essa presupposti, consequenziali e connessi sono illegittimi per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

1. LE REGOLE GENERALI SULLE IMMISSIONI IN RUOLO

Le disposizioni normative generali sulle immissioni in ruolo del personale docente (reclutamento) sono contenute nelle sottostanti disposizioni di legge:

- artt. 398 e ss. del T.U. sulla scuola (D.lgs. 16/4/1994, n. 297);
- art. 28 D.P.R. 487 del 9/5/1994;
- art. 1, comma 109, L. 107/15;
- d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59,

attualmente vigenti, tra le quali specificamente stabiliscono che:

D.lgs 297/94.

Art. 399 – Accesso ai ruoli

"1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. ..."

Art. 436. - Nomina ed assegnazione della sede.



1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1. **L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto** con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole **sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive**....

D.P.R. 487 del 9/5/1994;

"28. Assunzioni in servizio.

1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, **nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata**". ...

Nelle suindicate norme primarie, come palesato in premessa, vengono delineati taluni principi generali sulle immissioni in ruolo.

Così, come nelle disposizioni di legge di pari rango, di cui al d.lgs. 59/2017, vengono tracciati altri principi fondamentali inerenti la materia in parola.

In maldestra applicazione degli artt. 399 e 436 D.lgs. 297/1994, dell'art. 28 D.P.R. 487/94, dell'art. 1, comma 109, L. 107/2015 e degli artt. 7, comma 5, e 17, comma 5, D.lgs. 59/2017, come anticipato, il suddetto D.M. 631/18, non permette al vincitore del concorso, a parità di decorrenza giuridica ed economica, di scegliere l'istituzione scolastica in ordine di punteggio, così violando i diritti di graduatoria ed, in particolare, il diritto di scelta della sede secondo l'ordine di graduatoria sancito.

Ragione per cui, le fattispecie regolamentari, ossia di rango secondario, in disamina, risultano visibilmente distorsive della lettera e della *ratio* delle fonti primarie evocate. Tanto che, sulla palese illegittimità delle disposizioni di cui al D.M. 631/18 si tornerà a breve.

1.1 LA GIURISPRUDENZA

In tale contesto giunge un importante arresto giurisprudenziale del Giudice amm.vo il quale espressamente dichiara che: **"l'interesse di ciascun concorrente alla scelta della sede è strettamente collegato alla posizione in graduatoria**. In altre parole, ciascun concorrente è titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla assegnazione della sede indicata al numero corrispondente alla posizione occupata in graduatoria. Al contrario, in relazione alle sedi indicate in



altre posizioni, il concorrente vanta esclusivamente una aspettativa di fatto, quindi giuridicamente non rilevante” (T.A.R. Liguria n. 883/2015)”.

Ed ancora, un ulteriore orientamento del Consiglio di Stato il quale stabilisce che: *“appare opportuno l’approfondimento da parte del Tribunale amministrativo del merito della causa, non apparendo prima facie infondati i rilievi svolti dall’appellante circa l’applicazione dei principi di cui alla decisione della Corte Costituzionale n. 302 del 2013 e la mancata utilizzazione del maggior punteggio conseguito dall’interessato, rispetto a candidati ammessi, nel corso di laurea oggetto della scelta subordinata” (Cons. Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2014, n. 839; T.A.R. Lazio, Sez. III, 7 dicembre 2012, n. 4453).*

Altresì, sulla materia perviene una recente pronuncia del Tar Lazio il quale chiarisce: che *“prima dell’assegnazione **l’Amministrazione** [deve rendere noto] l’aggiornamento e la modifica dell’elenco e delle sedi originariamente [previste] e **deve consentire ai candidati di esprimere progressivamente le preferenze nell’assegnazione secondo il proprio merito” (T.A.R. Lazio, I quater, 10.4.2018, n. 3944).***

E, tra l’altro, interviene favorevolmente una recentissima sentenza del Giudice del lavoro, che si allega (all. 25), la quale espressamente dispone:

“è indubbio che la decisione dell’amministrazione di non mettere a concorso il posto di Catania, di fatto accantonandolo in visita di un’ulteriore immissione in ruolo, è del tutto ingiustificata e lesiva dell’ordine della graduatoria e del principio concorsuale che impronta le operazioni di immissione in ruolo; è evidente, infatti, che al ricorrente è stato precluso il diritto di scegliere la sede di lavoro più gradita che, invece, inopinatamente è stata assegnata ad una docente che in graduatoria occupava una posizione più bassa”. (Trib. di Torino, sez. lavoro, Sent. n. 407/2018).

2. LE IMMISSIONI IN RUOLO DALLE GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI AD ESAURIMENTO PER INSEGNANTI ABILITATI DEL CONCORSO D.D.G. 85/2018, SECONDO IL D.M. 631/2018 - ILLEGITTIMITA’ DEL D.M. 631 DEL 25 SETTEMBRE 2018 NULLITÀ/ANNULLABILITÀ IN PARTE QUA - VIOLAZIONE DEL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 59 - ECCESO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.



Il sistema delle immissioni in ruolo dei docenti della scuola prevede per il 50% dei posti assegnabili annualmente, a mezzo di concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti.

Ognuna di tale fascia ha regole uguali e valide per tutti i docenti partecipanti con gli afferenti titoli, palesati dal punteggio.

Il D.M. 631/2018 (all. 16), nella parte qui impugnata, ha invero stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, imponendo che, a parità di decorrenza giuridica ed economica, non è permesso al vincitore di preferire il posto in relazione al punteggio, ma, in ordine a due disomogenee mobilità:

1. i primi in graduatoria, in riferimento ai residui delle disponibilità della mobilità a.s. 2018/19;
2. gli ultimi, in dipendenza delle disponibilità della mobilità a.s. 2019/2020.

Tanto, senza che ne sussistano i presupposti giuridici.

Tale diritto, invero, risulta mortificato due volte.

Con riferimento al contingente autorizzato per l'a.s. 2018/19, il ricorrente, come fra i tanti, non ha avuto la possibilità di scegliere sui posti effettivi residuati all'esito della mobilità e delle operazioni di nomina dell'a.s. 2018/19 (per eventuali rinunce o compensazioni tra classi di concorso).

In relazione all'a.s. 2019/20, il danno è invece determinato dalla definitività della scelta operata a marzo 2019, su richiesta dell'USR Sicilia, ovvero dall'impossibilità per il ricorrente di migliorare la propria posizione lavorativa, per esigenze personali e familiari, in virtù dei posti che sono avanzati all'esito dei movimenti per l'a.s.19/20: nel caso di specie, **il posto residuo per la classe di concorso B012 nella provincia di Siracusa (cfr. all. 12, 13, 20, 21 e 22).**

Specificatamente, il D.M. 631/2018 confligge con gli artt. 399 e 436 D.lgs. 297/1994, dell'art. 28 D.P.R. 487/94, dell'art. 1, comma 109, L. 107/2015 e degli artt. 7, comma 5, e 17, comma 5, D.lgs. 59/2017, nella parte in cui non permette al vincitore del concorso, a parità di decorrenza giuridica ed economica, di scegliere il posto in riferimento al punteggio ottenuto dalla valutazione delle prove selettive del concorso e alla corrispondente posizione in cui viene collocato in graduatoria, in guisa da violare il diritto di scelta della sede scolastica, corollario del diritto di graduatoria.

Infatti, il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di*



docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", modificato dalla legge di bilancio n.145 del 30.12.2018 (c.d. Legge di stabilità 2019), tra l'altro prevede:

Art. 7, comma 5: "**I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso**, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. ...";

Art. 17, comma 5: "**Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b)**², e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova".

Analizzando il D.M. del 25/9/2018, n. 631 "Disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59" e comparandolo con il testo che regola le immissioni in ruolo, ossia il d.lgs. 59/2017, recentemente modificato dalla Legge di bilancio 2019", è possibile rilevare alcuni lampanti contrasti che l'anzidetto decreto ministeriale ha nei confronti delle norme di rango primario.

Dalla lettura di queste due disposizioni normative stabilite dal d.lgs. 59/2017 è palese dedurre le sottostanti antinomie:

- La procedura imposta dal D.M. 631/18 contrasta pienamente con l'art. 7, comma 5, del decreto l.vo citato, perché a parità di decorrenza giuridica ed economica non permette al vincitore di scegliere l'istituzione scolastica in ordine di punteggio, ma, in funzione di due differenti mobilità:

- i vincitori di concorso, primi in graduatoria, con i residui delle disponibilità della mobilità a.s. 2018/19, mentre, gli ultimi con le disponibilità di quella dell'a.s. 2019/2020. Inoltre, tale procedura fa scorrere la graduatoria ben due volte nell'arco temporale di ogni anno, contrastando con la *ratio* della fattispecie normativa di cui al comma 5 dell'art. 17 dello stesso decreto legislativo.

- altresì, il D.M. 631/18 si pone in antitesi con il d.lgs. 59/2017 anche sotto il profilo quantitativo, ossia in relazione al frazionamento dei posti da immettere in ruolo. Difatti, l'art. 17, comma 5 in combinato disposto

² ossia con la copertura annuale del 50% dei posti di docente vacanti e disponibili, tramite procedure concorsuali.



con il comma 2, del citato d.lgs. stabilisce che lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite del 50% dei posti vacanti e disponibili. Il DM 631/18, diversamente, prevede lo scorrere delle prefate graduatorie con l'utilizzo dei posti residui della disponibilità dell'anno scolastico 2018/19, con una soglia al di sotto del predetto limite, ma con decorrenza giuridica ed economica dall'a.s. 2019/2020.

Siffatti benefici a favore dei candidati collocati in posizione deteriore sfuggono al dato letterale della disciplina dettata con fonti primarie.

Stante l'abolizione degli ambiti territoriali, ai sensi dell'art. 1, comma 796 della Legge 145/18, la scelta è stata, infatti, riferita alle province disponibili (nel caso del ricorrente in quella di Ragusa).

Sempre secondo quanto statuito nel predetto decreto, tale scelta ha assunto carattere definitivo; sicché, all'esito, infatti, delle operazioni di mobilità gli Uffici territoriali competenti (quelli delle province scelte) hanno provveduto all'assegnazione della scuola di titolarità (sede definitiva), senza tener conto delle eventuali sedi e delle possibilità di scelta migliorative eventualmente residue in altre province, all'esito delle operazioni di mobilità, anch'esse utili per le nomine per l'a.s. 19/20.

L'Amministrazione scolastica, infatti, volendo tutelare il ricorrente e gli altri candidati in posizione prioritaria avrebbe dovuto garantire, oltre all'accantonamento del posto, anche la possibilità di scelta effettiva tra tutti i posti disponibili per l'a.s. 19/20.

E tanto, si poteva realizzare soltanto in esito alle operazioni di mobilità ed in considerazione degli ulteriori posti eventualmente autorizzati per le assunzioni dell'a.s. 2019/20.

Si consideri, infatti, che per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (art. 8 co 5 CCNI Scuola del 6/3/2019- all. 23), disponibilità nelle quali vengono ricompresi anche i posti che si rendono vacanti per effetto di movimenti in uscita (cfr. art. 8 co 3 CCNI Scuola del 6/3/2019).

In base ad una corretta interpretazione del DM 631/19, in sintonia con i principi ed i precetti innanzi richiamati, il nuovo contingente autorizzato per l'as. 2019/20 dovrebbe pertanto essere dato dalla somma dei posti accantonati nell'a.s. 2018/19 con quelli di nuova autorizzazione, individuati successivamente, in modo specifico, all'esito della mobilità.



Insomma, le finalità garantite dal D.M. n. 631/18 e la volontà di preservare le aspettative dei candidati hanno finito con il ridondare in danno agli stessi, vanificando il vantaggio derivante dal loro diritto di graduatoria ed in particolare dalla prioritaria posizione in essa ricoperta. Eppure, secondo quanto statuito nel D.M. 631/18, il contratto che ha sottoscritto il ricorrente ha decorrenza giuridica ed economica dall'a.s. 2019/20, al pari degli altri candidati collocati in una posizione peggiore, così da avere una disparità di trattamento in riferimento alle proprie capacità professionali, con il connesso deterioramento del principio meritocratico.

Né tanto meno una giustificazione può rinvenirsi nel D.M. 631/18 dove non si fa in alcun modo riferimento alla definitività della scelta della sede. Ciò che, invece, traspare da tale disposizione regolamentare è l'intento di garantire una sorta di tutela, un paracadute, perlopiù, a favore dell'Amministrazione scolastica.

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che, **pur risultando un posto vacante e disponibile per la classe di concorso B012 nella provincia di Siracusa** (cfr. Decr. disponibilità posti USP Siracusa del 9/8/2019 -all. 12, 13, 20, 21 e 22) e, previe le istanze prodotte, il ricorrente non è stato assegnato a Siracusa, malgrado ne avesse le competenze professionali, specie in relazione al punteggio concorsuale ottenuto.

Siffatte previsioni regolamentari non trovano alcun fondamento nella Costituzione e nelle leggi vigenti e non sono supportate da alcuna ragione logico-giuridica valida per discriminare i migliori.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando la professionalità nonché le competenze acquisite.

Perdunque, tali regole previste dal D.M. 631/18 sono chiaramente illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno indotto l'attuale ricorrente ad adire codesto Giudice.

Concludendo sul punto, il ricorrente, tramite il suo procuratore, ritenendo tale assetto palesemente illegittimo, chiede la declaratoria di nullità/annullabilità del D.M. 631/18 per violazione delle disposizioni normative con esso contrastanti, nella parte in cui nega la scelta migliorativa sui posti effettivamente disponibili per l'anno di nomina giuridica ed economica, a.s. 2019/2020 e, comunque, la scelta per diritto di graduatoria su tutti i predetti posti **e/o previa disapplicazione degli atti amministrativi e dei documenti**



illegittimi presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, particolarmente:

- del calendario di convocazione USR Sicilia Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania U.0003915.19-03-2019 per il 25 marzo 2019, per le operazioni di assegnazione della sede di servizio per l'a.s. 2019/2020, e della proposta di assunzione (all. 7 e 8) nella parte in cui consentono la scelta esclusivamente sulla base delle vacanze successive alle immissioni in ruolo per l'a.s. 2018/19, senza considerare i posti vacanti per l'a.s. 2019/2020;
- del successivo calendario di convocazione USR Sicilia Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa U.0004197.05-08-2019 per il 9 agosto 2019, per le operazioni di assegnazione della sede di servizio per l'a.s. 2019/20, e della disposizione U.0004270.14-08-2019 USR Sicilia Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa (all. 9 e 10) nella parte in cui omettono di riconvocare il ricorrente nonostante siano sopravvenute nuove disponibilità di sedi.

----- = = = = o o o o ◇ o o o = = = -----

Ai fini del diritto soggettivo alla scelta del posto invocato dal ricorrente sarà bastevole, ove l'adito Giudice riterrà, anche la disapplicazione delle disposizioni regolamentari ai fini del decidere.

In subordine, si invoca quanto qui di seguito.

3. SUBORDINATA RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE DEL D.M. 631/2018, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTT. 2, 3, 4, 31, 51 E 97 COST.

Nell'ipotesi in cui codesto Giudice ritenesse che le disposizioni del D.M. 631/2018 non violino alcuna disposizione di Legge ed anzi sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni regolamentari con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

- art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;
- art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose";



- articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che “tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”;
- articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, da solo ed in combinato disposto con l’articolo 2 della Costituzione:
- in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell’attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell’interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;
- in quanto ai docenti come il ricorrente sarebbe preclusa la scelta migliorativa sui posti effettivamente disponibili per l’anno di nomina giuridica ed economica (a.s. 2019/2020), riconosciuta, invece a soggetti (ultimi in graduatoria) che vantano titoli e requisiti palesemente inferiori;
- in quanto ai docenti come il ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita la scelta per diritto di graduatoria su tutti i predetti posti, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
- in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 12 DEL BANDO DI CONCORSO DDG 85 DELL’1 FEBBRAIO 2018 - CONCORSO DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 2, LETTERA B), E COMMI 3, 4, 5 E 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 59, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.

- VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA CORRETTA SCELTA DI POSTO IN RELAZIONE ALLE NOMINE DI IMMISSIONE IN RUOLO DA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO D.M.85/2018 - CLASSE DI CONCORSO B012 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE PER LA REGIONE SICILIA.

- DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ECCESSO DI POTERE - IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ.



Il bando di concorso per la Regione Sicilia DDG 85 del 1 febbraio 2018, tra l'altro prevedeva:

"Articolo 11 (Graduatorie regionali di merito)

1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito.

*2. Le graduatorie di merito regionali di cui al comma 1 comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale. **I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base del punteggio dei titoli posseduti e della valutazione della prova orale.** A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente.*

3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui all'art. 3 comma 2 del decreto 995 del 15 dicembre 2017 ad un percorso di formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017. Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.

4. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali si procede all'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del DM 995 del 15 dicembre 2017.

5. La graduatoria di merito è approvata con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, è trasmessa al sistema informativo del Ministero ed è pubblicata nell'albo e sul sito internet dell'USR nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.

6. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'avvio del percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017".

"Articolo 12 (Percorso annuale e assunzione a tempo indeterminato)

Concorso di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" espressamente prevede: "1. Tale percorso è disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai sensi degli art. 10, 11 e 13 del Decreto Legislativo.



2. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.

3. L'ammissione al percorso annuale di cui al comma 6 dell'art. 11 comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del contratto di cui decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017 è assunto a tempo indeterminato.

4. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è, comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

5. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66".

Alla luce dei suesposti riferimenti regolamentari, si evidenzia la violazione dei diritti di graduatoria e, nel caso di specie, del diritto di scelta del posto giusta graduatoria concorsuale.

Orbene, il ricorrente non ha avuto la possibilità di scegliere sui posti effettivi residuati all'esito della mobilità e delle operazioni di nomina dell'a.s. 2018/19 (fra l'altro, ad es. per rinunce o compensazioni tra classi di concorso), in quanto le Grme sono state effettuate a rilento. Sennonché, il medesimo, in funzione della scelta obbligata dall'Amministrazione resistente, compiuta nel mese di marzo 2019 per la provincia di Ragusa, non ha potuto partecipare neanche a quella dei posti del contingente relativo all'a.s. 2019/2020.

Tutto ciò, con gli effetti negativi e i danni che ne sono derivati e che ne scaturiscono diuturnamente dall'impossibilità di migliorare la propria posizione lavorativa, per esigenze personali e familiari.

Sebbene il docente SALEMI, in concomitanza della conoscenza di **un posto vacante e disponibile nella provincia di Siracusa** cl. di conc. B012 (all. 12, 13, 20, 21 e 22), in data 6/8/2019 inviava all'Amministrazione scolastica una lettera a mezzo pec (all. 14, 14.1, 14.1.1, 14.2, 14.2.1, 14.3, 14.3.1, 14.4 e 14.4.1) e il giorno 9/8/2019 produceva un reclamo scritto (all. 15) all'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, ove evidenziava di aver anche interpellato i colleghi che lo



precedono in graduatoria -cl. di conc. B012-, i quali riferivano di non essere interessati a ricoprire l'incarico presso la provincia di Siracusa.

Ma, tali domande sono rimaste inevase da parte della resistente.

Ebbene dalla data del 25/3/2019, allorquando si concretava la parziale convocazione ed il docente veniva condizionato a scegliere la provincia lavorativa di Ragusa (all. 8), non avendo a sua disposizione altre soluzioni, il diritto di scelta secondo l'ordine di graduatoria veniva chiaramente leso.

Talché, venivano violati i diritti di graduatoria ed in particolare il diritto di scelta della sede secondo l'ordine di graduatoria decretato.

Ci si spiega meglio.

In virtù del posto vacante e disponibile **nella provincia di Siracusa** cl. di conc. B012 (all. 12, 13, 20, 21 e 22), come risulta dal "Prospetto di ripartizione dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato a.s. 2019/2020 Docenti 2° grado" emanato dall'Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa in data 9/8/2019 e negli altri atti pubblicati dall'Amministrazione scolastica, in relazione al fisiologico diritto di scelta per ordine di graduatoria, il candidato ex artt. 11 e 12 DDG 85/2018, ossia proprio il Prof. Enzo SALEMI, è stato privato del diritto soggettivo alla scelta del posto nella sede di Siracusa per le nomine di immissione in ruolo da graduatoria di merito del concorso DDG 85/2018, classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche per la Regione Sicilia.

Pertanto, dalle pregresse esposizioni sopra spiegate, è chiaro che emergono lampanti illegittimità dell'agire in cui è incorsa l'Amministrazione resistente, tali da inficiare il provvedimento sfavorevole adottato nei confronti del ricorrente.

Pertanto, il diritto di scelta della provincia d'assunzione, corollario del diritto di graduatoria, concesso a candidati collocati in una posizione peggiore, è stato chiaramente leso in sede di convocazione del docente Salemi, il quale non ha potuto partecipare all'immissione in ruolo del contingente 2019/2020.

Chiaramente non è possibile determinare una disparità di trattamento così marcata all'interno della medesima categoria dei docenti aventi titolo all'assunzione: il medesimo metro, peraltro, discendente dal bando di concorso è stato quindi rispettato per gli uni (gli ultimi) e poi violato per gli altri (i primi in graduatoria), all'interno della medesima procedura concorsuale per la nomina in ruolo dei vincitori di concorso.

Infine, non da sottovalutare è l'istruttoria del caso, chiaramente insufficiente. La condotta dell'Amministrazione scolastica, per come desumibile dalle mancate risposte alle istanze immediatamente



formulate dal ricorrente, non è sicuramente frutto del buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

Ma, che la "pigrizia" amministrativa debba prevalere sui diritti dei terzi e sullo stesso metro costituzionale di buon andamento è meramente aberrante.

----- = = = = o o o o o o o o = = = = -----

Tutto ciò premesso e considerato, l'attuale ricorrente, a mezzo del suo sottoscritto procuratore e difensore, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia a codesto ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, previa DECLARATORIA DI NULLITÀ, OVVERO PREVIA ANNULLAMENTO O DISAPPLICAZIONE IN PARTE QUA del **D.M. 631/18** per violazione delle disposizioni normative con esso contrastanti, nella parte in cui nega la scelta migliorativa sui posti effettivamente disponibili per l'anno di nomina giuridica ed economica (a.s. 2019/2020), e comunque la scelta per diritto di graduatoria su tutti i predetti posti **e/o previa disapplicazione degli atti amministrativi e dei documenti illegittimi presupposti, consequenziali e connessi**, tra i quali, particolarmente:

- del calendario di convocazione USR Sicilia Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania U.0003915.19-03-2019 per il 25 marzo 2019, per le operazioni di assegnazione della sede di servizio per l'a.s. 2019/2020, e della proposta di assunzione (all. 7 e 8) nella parte in cui consentono la scelta esclusivamente sulla base delle vacanze successive alle immissioni in ruolo per l'a.s. 2018/19, senza considerare i posti vacanti per l'a.s. 2019/2020;
- del successivo calendario di convocazione USR Sicilia Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa U.0004197.05-08-2019 per il 9 agosto 2019, per le operazioni di assegnazione della sede di servizio per l'a.s. 2019/20, e della disposizione U.0004270.14-08-2019 USR Sicilia Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa (all. 9 e 10), nella parte in cui omettono di riconvocare il ricorrente, nonostante, siano sopravvenute nuove disponibilità di sedi.

ACCOGLIERE

in ogni sua parte il presente ricorso

e, per l'effetto:

1. in via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'attuale ricorrente alla scelta della provincia di nomina nel rispetto del diritto di



graduatoria e sui posti effettivamente disponibili, ivi compreso il posto vacante nella provincia di Siracusa, per le nomine di immissione in ruolo da graduatoria di merito del concorso DDG 85/2018 cl. conc. B012- Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche per la Regione Sicilia, come da "Prospetto di ripartizione dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato a.s. 2019/2020 Docenti 2° grado" emanato dall'Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa in data 9/8/2019 e dagli atti dello stesso tenore pubblicati dall'Amministrazione scolastica, indi disponendo la modifica del contratto individuale di lavoro del ricorrente quanto alla sede provinciale di titolarità su Siracusa, piuttosto che su Ragusa;

2. solo in via subordinata, e solo nell'ipotesi in cui le superiori richieste dovessero essere ritenute non accoglibili, **disporre** ordine di ripetizione delle operazioni illegittimamente effettuate;

3. condannare, in ogni caso, tanto in punto di richieste principali che di domande subordinate, le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato ex **art. 9 del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara che la causa ha valore "indeterminabile" ed attiene alla materia "lavoro", ma il ricorrente possiede i presupposti di legge per beneficiare dell'esenzione, come da allegata autocertificazione.**

- - - - = = = = o o o o ◇ o o o = = = - - - -

ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Nella consapevolezza che nell'attesa dei tempi di giudizio non si produrranno eventi modificativi di rilievo vantaggiosi per il ricorrente, impone la presentazione della seguente domanda cautelare, per le ragioni d'urgenza che qui di seguito si rappresentano.

Se, come noto, ai fini della proponibilità del ricorso ex art. 700 cpc occorre che il Giudice accerti la sussistenza di due requisiti fondamentali, il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*, nel caso di specie entrambi i due elementi sussistono in modo inequivoco.

Quanto alle argomentazioni di diritto, si ribadisce che il ricorrente ha lamentato e censurato le disposizioni di rango secondario che hanno illegittimamente impedito l'esercizio del diritto, invece acclarato dalle norme di rango primario, ad essere riconosciuto la scelta della provincia



di nomina nel rispetto del diritto di graduatoria e sui posti effettivamente disponibili, e nel caso di specie nella provincia di Siracusa, ove sussiste la disponibilità di un posto vacante, per le nomine di immissione in ruolo da graduatoria di merito del concorso DDG 85/2018 cl. conc. B012-Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche per la Regione Sicilia; valga, quindi, in questa sede la mera esposizione delle ragioni cautelari che corroborano l'odierna istanza.

PERICULUM IN MORA

Nelle more dell'attesa dell'udienza di discussione, il ricorrente va incontro ad ulteriori detrimenti.

Il contenzioso che ci occupa, fisiologicamente connaturato con la necessità di essere definito quanto prima possibile rende, all'inverso, impossibile attendere uno spazio temporale di lungo periodo, poiché, non è plausibile prevedere i danni che il docente ricorrente rischia giorno dopo giorno di patire.

Difatti, il posto vacante e disponibile per la classe di concorso B012 nella provincia di Siracusa ha una stabilità flebile, in quanto potrebbe essere assegnato ad ulteriori docenti da immettere in ruolo o addirittura finire nella nuova mobilità dell'anno scolastico 2020/21, con aggravio di risorse e sprechi per l'Amministrazione scolastica.

In ogni caso, il docente non potrà, dunque, partecipare alle prossime procedure di mobilità, in quanto precluso dal blocco quinquennale previsto dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. 59/2017, come modificato dalla l. 145/2018.

Inoltre, va considerato che l'anziana madre del docente, Sig.ra Villari Elia di anni 73, vedova e sofferente di più patologie, è portatrice di handicap e riconosciuta dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap già dall'anno 2005, attribuendole una condizione d'handicap in misura grave (invalidità e L.104/92) e di non autosufficienza come dichiarato negli allegati verbali di invalidità emessi dalla Commissione Medica di Siracusa tra il 2005 e il 2008 (cfr. all. 24, 24.1, 24.2 e 24.3). *Ad abundantiam*, bisogna evocare che il docente Salemi è l'unico figlio che a Siracusa si occupa della genitrice disabile, la quale versa in un continuo aggravamento di salute e che, pertanto, oltre ad essere gravato dalla responsabilità formale, è anche costretto dallo stato di necessità, in quanto, se la madre non avesse la presenza del figlio Enzo, sarebbe socialmente emarginata.

Ebbene, l'eventuale prolungarsi di un giudizio di merito vanificherebbe del tutto le finalità dei principi costituzionali, i quali tendono ad



agevolare la famiglia e i soggetti deboli e svantaggiati nel periodo più importante della loro vita.

Ancora, il tragitto quotidiano tra la sede di residenza di parte ricorrente, ossia, tra la provincia di Siracusa, e quella della provincia di Ragusa, ove è in servizio, pari a circa 150 km, impone al docente ulteriori spese da affrontare, con i connessi costi di trasferta, oltre a quelli di abitazione che pesano considerevolmente sul bilancio familiare, gravato già dagli esborsi per le cure della genitrice. Tutto ciò, paventa un'imminente crisi economica del docente, incidente sulla già bassa congiuntura.

La durata media di un giudizio di merito, infatti, rende assai "altamente probabile" che lo stesso si protragga per mesi, o meglio anni, derivandone da ciò l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifica la domanda di provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c..

Nessuna altra considerazione, avuto riguardo, a quanto già narrato, pare dover esser aggiunta affinché codesto Ecc.mo Tribunale possa concedere il richiesto provvedimento cautelare.

Nel caso in esame vengono in rilievo – come è evidente – necessità di immediata tutela di natura cautelare, per la lesione anche di diritti insuscettibili di riparazione per equivalente.

Da quanto esposto in ordine al fatto ed al diritto, relativamente alla chiara posizione esposta dalla ricorrente, emergono altresì ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, essendo evidente che i tempi del Giudizio ordinario sono incompatibili con un'utile pronuncia che consenta al ricorrente di ottenere efficace tutela.

Ed infatti, premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), deve riconoscersi alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare: nel caso in esame sussistono sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 del Codice di Procedura Civile.

Non pare superfluo ricordare che il menzionato art. 700 c.p.c. prevede che "...chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze,



più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.

Sicché, è doveroso evidenziare che l’esatto diritto vantato dal docente Enzo SALEMI – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale del ricorrente, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Al riguardo, infatti, risulta palese come, la mancata attribuzione del posto di servizio in Siracusa produca e continua a determinare seri pregiudizi di natura patrimoniale e non in capo al ricorrente.

Non può, quindi, dimenticarsi come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) *“...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del “principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione” ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...”*.

Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto del ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria “per equivalente”.

Il richiamato orientamento della Cassazione si pone nel solco della definizione calamandreiana del *periculum* nella sua valenza funzionale, esplicativa, in altri termini, dello scopo stesso della tutela cautelare, quale rapporto di strumentalità ipotetica fra cautela e tutela, volta ad assicurare l’effettività della seconda; non già di un probabile danno materiale, ma del danno generato dalla durata del processo e quindi di anticipazione *lato sensu* della tutela, ossia di quello che potrebbe essere il probabile risultato del processo principale.

Dunque, proprio in casi come questo si verificherebbe non solo ciò che Calamandrei definiva pericolo da “tardività”, consistente nella insoddisfazione dell’attore protrattasi per l’intera durata del processo dichiarativo, ma anche il pericolo che viene definito come da infruttuosità, consistente nel fatto che durante la pendenza del processo di cognizione sopraggiungano fatti tali da rendere impossibile la concreta possibilità di attuazione del diritto.



Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dal M.I.U.R. abbia creato grande nocumento al ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno.

--- = = = ○ ○ ○ ◇ ○ ○ ○ = = = ---

In ragione di tutto quanto sopra, l'attuale ricorrente, a mezzo del suo sottoscritto procuratore e difensore,

CHIEDE

che il G.L. adito, *contrariis reiectis*,

DISPONGA

in via cautelare ed immediata i provvedimenti tutti, idonei ad assicurare al ricorrente il diritto azionato, in particolare

ORDINANDO

alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, l'assegnazione per immissione in ruolo dal concorso DDG 85/2018 con urgenza del docente SALEMI in provincia di Siracusa;

DISPONENDO

sin d'ora in punto di misure per l'attuazione degli emanandi ordini.

--- = = = ○ ○ ○ ◇ ○ ○ ○ = = = ---

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

L'orientamento della maggior parte dei Tribunali in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, per la potenziale molteplicità del numero dei controinteressati, renderebbe quasi impossibile notificare loro il ricorso ai sensi dell'art.137 e segg. c.p.c., risultando assai più opportuna una differente notificazione che si chiede di disporre ai sensi dell'art.151 c.p.c.

Numerosi Tribunali del Lavoro, come da molti anni fa ormai il Tar Lazio – Roma, sono inclini all'asseveramento della notificazione ex art.151 c.p.c. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzione del MIUR: si allega precedente, ormai assai noto, del Tribunale di Genova, in caso patrocinato dal sottoscritto difensore, che ha autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza il ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa



nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

Tale precedente ha fatto da apripista a numerosi identici procedimenti autorizzatori su altrettanto numerosi Tribunali d'Italia.

Rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe, oltremodo, difficoltosa in ragione della potenziale pluralità dei litisconsorti/controinteressati, nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia sin d'ora autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del M.I.U.R. e, o con le modalità che riterrà più congrue.

Spese e compensi.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

SI ALLEGANO:

1. decreto direttoriale 1-2-2018 bando di concorso abilitati;
2. DDG PROT.N.AOODRPU.36285.06-12-2018 (B012);
3. Concorso docenti DDG 85 2018 - B012 graduatoria SICILIA-signed;
4. PROT..AOODRPU.36286.06-12-2018 -Trasm. ddg36285-2018;
5. Avviso conferimento delega-Operazioni immissioni in ruolo;
6. Nomine in ruolo-suddivisione classi;
7. m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0003915.19-03-2019;
8. ragusa - assunzione b012;
9. m_pi.AOOUSPRG.REGISTRO UFFICIALE(U).0004197.05-08-2019;
10. m_pi.AOOUSPRG.REGISTRO UFFICIALE(U).0004270.14-08-2019;
11. contratto ispica set2019;
- 11.1 presa di servizio;
12. m_pi.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE(U).0004785.09-08-2019;
13. Conting_nom_ruolo_2grado_SR_19-20_09-08-2019;
14. dm-631-2018-diffida-enzo salemi;
- 14.1 pec 06ago2019 ministero;
- 14.1.1 ricevuta_protocollo;
- 14.2 pec 06ago2019 drsi;
- 14.2.1 ricevuta_protocollo;
- 14.3 pec 06ago2019 usprg;
- 14.3.1 ricevuta_protocollo;
- 14.4 pec 06ago2019 uspsr;
- 14.4.1 ricevuta_protocollo;
15. atto rimostranza;
16. decreto-ministeriale-631-del-25-settembre-2018-procedura-concorso-per-titoli-ed-esami-dlgs-59-17;



17. decreto-ministeriale-995-del-15-dicembre-2017-regolamento-concorso-docenti-abilitati-2018;
18. decreto-ministeriale-984-del-14-dicembre-2017-procedure-e-criteri-di-valutazione-terzo-anno-del-fit;
19. decreto-ministeriale-579-del-2-agosto-2018-autorizzazione-assunzioni-scuola-personale-docente-a-s-2018-2019;
20. SCUOLA-SECONDARIA-DI-SECONDO-GRADO-CLASSI-DI-CONCORSO;
21. Dispon_OD_2gr_22-8-2019_x_nom_ruolo;
22. Prospetti disponibilità ed esuberi provinciali – Siracusa;
23. CCNI mobilità Scuola del 6_3_2019;
24. verbale invalidità 2005 Villari;
- 24.1 verbale invalidità 2008 l. 104_92 Villari;
- 24.2 Villari esenzione invalidità 2019;
- 24.3 Villari verbale invalidità 2005 l. 104_92 Villari;
25. Trib. di Torino, sez. lavoro, Sent. n. 407/2018.

Catania-Ragusa, data del deposito in Cancelleria

Avv. Salvatore Russo

